

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 6 dicembre 2017.

Revisione della misura del sovracanone rivierasco per derivazioni idroelettriche.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale i sovracannoni annui, previsti dall'art. 53 del Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura di Lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa e riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220;

Visto l'art. 3 della citata legge con il quale si demandava al Ministero delle finanze il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla revisione della predetta misura del sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita, ora indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

Considerato che dal 1° gennaio 2001 tale revisione compete all'Agenzia del demanio, istituita con decreto legislativo n. 300/99 e resa esecutiva in virtù del decreto ministeriale prot. 1390 in data 28 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001);

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 488 - art. 27 comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925 - art. 2, dal 1° gennaio 2002 viene fissata in € 3,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base dei successivi decreti ministeriali;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 - art. 31 comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925 - art. 2, dal 1° gennaio 2003 viene fissata in € 4,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti ministeriali;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1981, n. 33199; 19 novembre 1983, n. 34096; 26 novembre 1985, n. 34404; 25 novembre 1987, n. 33941; 25 gennaio 1990, n. 30248; 7 agosto 1992, n. 30042; 1° febbraio 1994, n. 31661; 26 gennaio 1996, n. 55055; 16 gennaio 1998, n. 54504; 30 novembre 1999, n. 78879; nonché i decreti direttoriali 26 novembre 2001, n. 32482; 27 novembre 2003, n. 45223; 31 gennaio 2006 n. 5439; 21 dicembre 2007, n. 46797 e 20 gennaio 2010, n. 2383 con i quali

la suddetta misura fissa è stata elevata, ai sensi del citato art. 3 della legge n. 925/80, come segue:

dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1983 Lire 1.614 per kW;

dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1985 Lire 2.141 per kW;

dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987 Lire 2.532 per kW;

dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989 Lire 2.802 per kW;

dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991 Lire 3.135 per kW;

dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 Lire 3.535 per kW;

dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 Lire 3.871 per kW;

dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997 Lire 4.250 per kW;

dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 Lire 4.445 per kW;

dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 Lire 4.601 per kW;

dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 Lire 4.845 per kW;

dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 € 4,73 per kW;

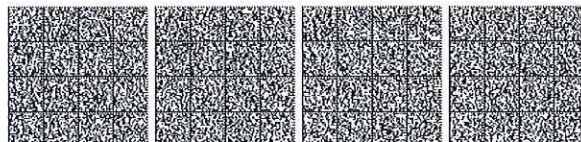
dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 € 4,91 per kW;

dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 € 5,09 per kW;

dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011 € 5,27 per kW;

Visto l'art. 15, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fissa in 7,00 euro la base di calcolo dei sovracannoni previsti all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, fermi restando gli aggiornamenti biennali, per gli anni a seguire, nelle forme e nei modi previsti dalla medesima legge n. 925/80;

Visto il decreto direttoriale n. 37803 in data 30 novembre 2011 di questa Agenzia con il quale la misura del sovracanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013, viene elevata a € 5,53 per le piccole derivazioni d'acqua ed a € 7,35 per le grandi derivazioni d'acqua;



Visto il decreto direttoriale n. 27998 in data 22 novembre 2013 di questa Agenzia con il quale la misura del sovracanoone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2015, viene elevata a € 5,72 per le piccole derivazioni d'acqua ed a € 7,60 per le grandi derivazioni d'acqua;

Visto il decreto direttoriale n. 21499 in data 2 dicembre 2015 di questa Agenzia con il quale la misura del sovracanoone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017, viene elevata a € 5,73 per le piccole derivazioni d'acqua ed a € 7,61 per le grandi derivazioni d'acqua;

Visto l'art. 6, comma 2, lettera a) del regio decreto n. 1775/1933, che, per le derivazioni d'acqua finalizzate alla produzione di forza motrice, fissa il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua oltre il quale queste sono considerate grandi derivazioni d'acqua;

Vista la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (già indici del costo della vita), che nel periodo ottobre 2015 - ottobre 2017 è stata + 0,8 per cento, come da comunicato pubblicato dall'ISTAT - Istituto nazionale di statistica - in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 278 del 28 novembre 2017;

Considerato, pertanto, che la misura fissa del sovracanoone è da elevare, per il biennio 2018-2019, per le piccole derivazioni d'acqua da € 5,73 a € 5,78, mentre per le grandi derivazioni d'acqua da € 7,61 a € 7,67 per ogni chilowatt di potenza nominale media, pertanto con un rispettivo incremento di € 0,05 e di € 0,06;

Decreta:

Art. 1.

La misura del sovracanoone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 a € 5,78, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 220 e non eccedente il limite di chilowatt 3.000.

Art. 2.

La misura del sovracanoone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 a € 7,67, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 3.000.

Roma, 6 dicembre 2017

Il direttore: REGGI

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2017.

Limiti per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni di cui all'articolo 3 del provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, come modificato dal provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016. (Provvedimento n. 67).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l'art. 13 rubricato «Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell'IVASS;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

Visto il provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, disciplinante il criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito della procedura di risarcimento diretto regolata dall'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell'art. 29 del decreto-legge

